



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA (AVELLINO)

**COPIA DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 14

Data 25.07.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2015: DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 11,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di San Nicola Baronia, alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge, all'appello nominale risultano:

| CONSIGLIERI | | | PRESENTI | ASSENTI |
|----------------|-----------|-------------|---------------|---------|
| Colella | Francesco | Sindaco | si | |
| Puopolo | Raffaele | Vicesindaco | si | |
| Puopolo | Sabrina | Consigliere | si | |
| Buccio | Gabriella | Consigliere | si | |
| Pace | Mario | Consigliere | si | |
| Pavese | Elisa | Consigliere | | si |
| Raffaele | Michele | Consigliere | si | |
| Perlingieri | Patrizia | Consigliere | | si |
| Gesa | Felice | Consigliere | | si |
| Capodilupo | Gerardo | Consigliere | | si |
| Cappa | Antonio | Consigliere | | si |
| Presenti n.° 6 | | | Assenti n.° 5 | |

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Colella Francesco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Accomando Simona, anche con funzioni di verbalizzante.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i signori =====.

La seduta è pubblica.

IL SINDACO

Premesso che:

-il Comune di San Nicola Baronia con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 08.09.2014 ha approvato il regolamento comunale relativo alla "IUC", giusto articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI).

-con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08.09.2014 sono state stabilite le aliquote relativo alla "IUC" e quindi anche quelle relative alla TASI;

Considerato che:

-con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'articolo 1, comma 669 della Legge 147/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del Decreto Legge 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli, ove esenti;

-l'articolo 1, comma 675 della medesima Legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

-ai sensi dell'articolo 1, commi 676 e 677 della Legge 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille, e che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni;

-nell'ambito della TASI l'articolo 1 comma 681 della Legge 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Ritenuto opportuno confermare il relativo Regolamento comunale approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 08.09.2014;

Considerato inoltre prendere atto che, a norma del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni nella Legge 23 maggio 2014 n. 80, a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione

principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, e che su detti immobili viene applicata la TASI in misura ridotta di due terzi;

Tenuto conto del gettito TASI nell'annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare possibile riconfermare, per l'anno 2015 le aliquote già fissate per l'anno 2014 per la TASI, e precisamente:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

| | |
|---|--|
| Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'articolo 13 comma 2 del Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge 214/2011. | 1 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri immobili | 1 per mille |
| Aliquota per fabbricati produttivi di categoria D1 | 1 per mille |
| Fabbricati dati in locazione | 15% del tributo a carico dell'inquilino |

Individuati, quali servizi indivisibili da coprire con le entrate TASI, parte delle spese della pubblica illuminazione e di manutenzione del verde e spazi pubblici, tenendo conto, per ciascun servizio, delle spese di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica, i cui costi individuati sono:

| SERVIZIO INDIVISIBILE | COSTO |
|---|--------------------|
| Spese di gestione impianto di pubblica illuminazione | € 25.000,00 |
| Spese di manutenzione verde e spazi pubblici | € 5.873,19 |
| | € 30.873,19 |

Ritenuto di stabilire che la riscossione della TASI per l'anno 2015 dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

| IMPOSTA | ACCONTO | SALDO |
|----------------|-----------------------|-------------------------|
| TASI | 16 giugno 2015 | 16 dicembre 2015 |

e che l'importo del tributo dovuto possa essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267, di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da parte del responsabile dell'Area, invita il consiglio a votare per alzata di mano in merito all'approvazione dell'aliquota della TASI per l'esercizio finanziario anno 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta formulata dal Sindaco, con voti unanimi a favore espressi nella forma palese

DELIBERA

di confermare per l'anno 2015 le aliquote già fissate per l'anno 2014 per la TASI, e precisamente:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

| | |
|---|--|
| Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'articolo 13 comma 2 del Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge 214/2011. | 1 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri immobili | 1 per mille |
| Aliquota per fabbricati produttivi di categoria D1 | 1 per mille |
| Fabbricati dati in locazione | 15% del tributo a carico dell'inquilino |

Individuare, quali servizi indivisibili da coprire con le entrate TASI, parte delle spese della pubblica illuminazione e di manutenzione del verde e spazi pubblici, tenendo conto, per ciascun servizio, delle spese di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica, i cui costi individuati sono:

| SERVIZIO INDIVISIBILE | COSTO |
|---|--------------------|
| Spese di gestione impianto di pubblica illuminazione | € 25.000,00 |
| Spese di manutenzione verde e spazi pubblici | € 5.873,19 |
| | € 30.873,19 |

Stabilire che la riscossione della TASI per l'anno 2015 dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

| IMPOSTA | ACCONTO | SALDO |
|----------------|-----------------------|-------------------------|
| TASI | 16 giugno 2015 | 16 dicembre 2015 |

e che l'importo del tributo dovuto possa essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Dare atto che, nell'ambito della TASI, come stabilito dall'articolo 1 comma 681 della Legge 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria, e che la quota di imposta dovuta dall'occupante è fissata nella misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Prendere atto che, a norma del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni nella Legge 23 maggio 2014 n. 80, a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, e che su detti immobili viene applicata la TASI in misura ridotta di due terzi;

Confermare il relativo Regolamento comunale approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 08.09.2014;

Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Sindaco, considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza dell'Amministrazione, con voti unanimi a favore resi nella forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267.